



COMUNE DI MASSA MARTANA
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con Deliberazioni Consiliari
n. 41 del 09/07/2007 e n. 38 del 26/09/2008

Indice

PARTE PRIMA

Finalità ed ambito di applicazione	4
<i>Oggetto e Destinatari del Regolamento</i>	4
Criteri per la determinazione della situazione economica	5
<i>Indicatore della situazione economica equivalente</i>	5
<i>Variazioni della situazione economica</i>	5
Presentazione della richiesta	6
<i>Modalità</i>	6
<i>Convocazione dei parenti obbligati per legge</i>	7

PARTE SECONDA

Sostegno economico	8
<i>Definizione</i>	8
<i>Soglie di accesso</i>	8
<i>Interventi e prestazioni</i>	8
<i>Destinatari</i>	9
<i>Criteri per l'assegnazione dei contributi economici</i>	9
<i>Criteri per la determinazione degli esoneri</i>	9
<i>Istruttoria della domanda</i>	10
<i>Verifiche</i>	10
<i>Esclusioni dai benefici</i>	10
Altre prestazioni sociali agevolate	11
<i>Tessere speciali a tariffa ridotta per trasporto pubblico locale</i>	11
<i>Benefici di cui alle Leggi n. 448/98, 431/98 e 62/2000</i>	12
<i>Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie</i>	12
Assistenza domiciliare	13
<i>Definizione</i>	13
<i>Ammissione al servizio</i>	14
<i>Modalità di accesso</i>	14

Supporto scolastico - sostegno ad personam	15
<i>Definizione e Destinatari</i>	15
<i>Ammissione al servizio</i>	15
Inserimento anziani o minori in servizi residenziali a ciclo continuativo e/o diurno	16
<i>Definizione</i>	16
<i>Integrazione della retta di ricovero per anziani</i>	16
<i>Determinazione della quota di integrazione retta</i>	16
<i>Recupero del credito</i>	17
Inserimento soggetti disabili in centri semi – residenziali	17
<i>Definizione</i>	17
<i>Criteri per la determinazione degli esoneri della quota di compartecipazione</i>	17

PARTE TERZA

Disposizioni finali	18
<i>Commissione Tecnica per particolari interventi socio – assistenziali</i>	18
<i>Utilizzo dei dati personal</i>	18
<i>Segreto professionale e diritto alla riservatezza</i>	18
<i>Controlli</i>	19
<i>Integrazioni</i>	20
<i>Norme integrative</i>	20
Normativa di riferimento	21
Allegati	22

PARTE PRIMA

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto e Destinatari del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune di Massa Martana esplica in ordine alle funzioni e ai compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno, disagio o di emarginazione.

Prestazioni sociali oggetto del presente regolamento:

Sostegno economico:

1. *contributi economici;*
2. *refezione scolastica;*
3. *trasporti scolastici;*
4. *centri estivi per minori;*
5. *Tessere speciali a tariffa ridotta per trasporto pubblico locale*
6. *Benefici di cui alle Leggi n. 448/98, 431/98 e 62/2000*
7. *Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, art.6 L.R. 20/11/1997, n.37*

Assistenza domiciliare

Supporto scolastico – sostegno ad personam

Inserimento in strutture a ciclo semi-residenziale e residenziale

La concessione di ogni prestazione sociale sarà subordinata alla verifica della disponibilità economica necessaria per l'erogazione, in base allo stanziamento previsto dall'Amministrazione Comunale in sede di bilancio di previsione annuale.

Destinatari degli interventi, oggetto del presente Regolamento, sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Massa Martana.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 2

Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui al presente regolamento si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e dai relativi decreti attuativi, con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7 maggio 1999, n. 221;

L'indicatore della situazione economica equivalente di cui sopra è applicato con riferimento all'intero nucleo familiare che è composto dal richiedente, dal coniuge e dagli altri soggetti componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, nonché dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dell'art. 1 bis del D.P.C.M. 242/2001.

Nel caso in cui il reddito familiare sia integrato da redditi esenti da IRPEF, ad esempio indennità di accompagnamento, questi si sommeranno, in misura intera, all'I.S.E. e verranno di conseguenza riparametrati rispetto all'I.S.E.E.

Qualora la richiesta di prestazione sociale venga effettuata successivamente all'erogazione di contributi economici, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 18 del presente regolamento, concessi nel corso dello stesso anno, questi si sommeranno in misura intera, all'I.S.E. e verranno di conseguenza riparametrati rispetto all'I.S.E.E.

Art. 3

Variazioni della situazione economica

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 130/2000 è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità di dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare (decesso di un componente del nucleo familiare, nascita di un figlio, adozione o affidamento, dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, ecc.)

Qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda di prestazione sociale, abbia subito rilevanti variazioni verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dall'ultima certificazione consegnata dal datore di lavoro, l'Ufficio Servizi sociali può richiedere all'interessato la documentazione attestante la nuova situazione economica (buste paga, auto - certificazione dello stato di disoccupazione ecc.), e rideterminare l'I.S.E.E. finalizzato alla prestazione sociale richiesta, tenendo conto della nuova situazione reddituale rapportata su base annua moltiplicando la media degli ultimi 4 mesi di emolumenti per dodici mensilità.

Si ritiene rilevante la perdita o acquisto di attività lavorativa e aumenti o diminuzioni di emolumenti e/o entrate a qualsiasi titolo percepite.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Art. 4

Modalità

Per l'ammissione alle prestazioni sociali agevolate, previste dal presente regolamento, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di Massa Martana apposita domanda così articolata:

Richiesta di prestazione su apposito stampato (Allegato B) che contenga:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (auto - certificazione) (Allegato C) dalla quale risulti:
 - a) Data e luogo di nascita
 - b) La residenza anagrafica e la composizione del nucleo familiare del richiedente, come definito al precedente art. 2, comma 2;
 - c) Status occupazionale di tutti i componenti il nucleo familiare (lavoratore dipendente, disoccupato, pensionato, casalinga, studente ecc.) e reddito annuo percepito;
 - d) Il possesso del permesso di soggiorno o di carta CEE per i cittadini stranieri residenti;
 - e) La spesa sostenuta o da sostenere relativa alla situazione straordinaria di cui al punto b, dell'art.14;
 - f) Eventuali altre entrate di ogni componente il nucleo familiare esenti da IRPEF;

2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato D) dalla quale risulti
 - a) che il richiedente è a conoscenza che, in caso di corresponsione del contributo, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e dei componenti il nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs. n.109/98 e art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 221/1999 e successive modificazioni;
 - b) che il richiedente è a conoscenza altresì che i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica allegata alla domanda verranno trasmessi all'INPS che provvederà ad effettuare i controlli sulla congruenza dei dati forniti;
 - c) che il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni agevolate richieste.

Se necessario il richiedente deve presentare la dichiarazione sostitutiva unica prevista dall'art.4, comma 1, del D. Lgs. n. 130/2000, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, da rendersi su apposito modulo approvato con D.P.C.M. 18.05.2001.

Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda, l'attestazione prevista dall'art. 4 – comma 4 - del D. Lgs. 109/98 come sostituito dal D.Lgs. 130/2000. I Comuni assicurano, anche attraverso la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, l'assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Il Comune ha inoltre facoltà di richiedere ogni documento utile all'istruttoria della domanda, o, in caso di corresponsione, utile ai fini del controllo della veridicità della situazione familiare dichiarata.

Art. 5

Convocazione dei parenti obbligati per legge

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile devono essere preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

La situazione economica del parente, tenuto agli alimenti, si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Il donatario, ai sensi dell'art. 437 del codice civile, è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Ove i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune di Massa Martana, esclusivamente in caso di urgenza, si attiverà, comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva, nei confronti degli obbligati per legge, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

PARTE SECONDA

SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 6

Definizione

Per "sostegno economico" si intende qualsiasi forma di integrazione economica sia diretta (erogazioni monetarie) che indiretta erogata a favore dell'individuo e del suo nucleo familiare. Gli interventi economici hanno lo scopo di:

- a) garantire alla persona, alle famiglie, ai nuclei di convivenza in " stato di bisogno", le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana: alimentazione, abbigliamento, riscaldamento, igiene e sanità della casa e della persona, vita di relazione, ecc.;
- b) contribuire al soddisfacimento dei bisogni delle famiglie e dei singoli cittadini, che a causa della loro situazione economica e socio-familiare, vengono a trovarsi in condizioni di rischio sociale.

Art. 7

Soglie di accesso

I Comuni dell'Ambito assumono quali soglie di accesso agli interventi di sostegno economico gli importi indicati nella tabella 1 dell'allegato "A", rapportate al numero dei componenti del nucleo familiare, da rivalutarsi annualmente in base al 50% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita al 31 gennaio di ogni anno rispetto all'anno precedente.

Art. 8

Interventi e prestazioni

Il Comune di Massa Martana eroga:

- a) Contributi ordinari continuativi con carattere temporaneo a favore di cittadini sprovvisti di reddito sufficiente per i loro bisogni di vita;
- b) Contributo "Una Tantum" a cittadini bisognosi tendenti a sostenere situazioni straordinarie (sfratto, protesi, spese funerarie, assistenza legale e domiciliare, tickets sanitari, etc.);
- c) Contributi in forma di emergenza quando non è possibile seguire la normale prassi. Piccole anticipazioni senza interessi a titolo di prestito a cittadini, temporaneamente in stato di necessità, in attesa di percepire pensioni o redditi già accertati che siano sprovvisti di altri redditi;
- d) Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati nell'Allegato al presente regolamento, tabella 2, possono essere concessi riduzioni o esoneri sulle rette dei seguenti servizi socio educativi:
 - refezione scolastica;
 - trasporti scolastici;

La concessione dei contributi, infine, è subordinata alla previsione, ove possibile, del concorso dei familiari tenuti a prestare gli alimenti secondo gli obblighi di legge, ai sensi degli artt. 433 e 437 del C.C., in relazione alle loro condizioni economiche accertate, anche d'ufficio, tramite i competenti Uffici Comunali.

Art. 9

Destinatari

Destinatari delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, lettera a), b), c), d), sono coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del proprio Comune appartenente all'Ambito territoriale n. 4 e apolidi.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico i destinatari devono essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, vedi art. 2, non sia superiore alla soglia di cui alle tabelle dell'Allegato A al presente regolamento, assumendo come anno di riferimento l'anno solare precedente a quello della richiesta.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

Art. 10

Criteri per l'assegnazione dei contributi economici

Il contributo di cui al punto a) dell'art. 8 verrà assegnato fino al massimo della differenza fra la soglia corrispondente alla composizione del nucleo familiare di cui alla tabella "1" dell'allegato "A" e l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente, determinato ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n.109/98 come modificati dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e dai relativi decreti attuativi e comunque non superiore a Euro 260,00 mensili;

Art. 11

Criteri per la determinazione degli esoneri per la fruizione di servizi rivolti ai minori

Ai cittadini di cui all'art. 9 verrà concessa una riduzione dell'onere da versare per la fruizione dei servizi a domanda individuale rivolti ai minori, erogati dal Comune, determinato in base alle percentuali previste nell'allegato al presente regolamento alla tabella "2".

Al minore che si trova in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice e quindi appartenente al nucleo familiare dell'affidatario ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, del D.P.C.M. 242/2001 sarà concesso l'esonero totale dei servizi di cui sopra purché l'indicatore ISEE non superi di Euro 1.000,00 l'ultima fascia di reddito contemplata nella citata tabella 2, previa richiesta della famiglia affidataria.

Qualora invece il minore si trovi in affidamento temporaneo consensuale l'esonero sarà concesso, con gli stessi criteri di cui al comma 2 del presente articolo, solo nel caso in cui lo stesso risulti residente nel Comune, previa richiesta della famiglia affidataria o della famiglia di origine.

Art. 12

Istruttoria della domanda

Per ciascuna domanda presentata il Funzionario Responsabile valuta l'opportunità di richiedere all'Assistente Sociale di riferimento apposita indagine e dettagliata relazione in ordine ai diversi bisogni espressi dal richiedente e/o specifico progetto di intervento finalizzato ad individuare soluzioni tese alla rimozione degli ostacoli che hanno determinato la richiesta di intervento.

Per i benefici in deroga al presente regolamento è invece richiesta sempre la relazione dell'Assistente sociale.

Per completare il quadro sul reale stato di bisogno del richiedente, l'Ufficio Servizi sociali potrà avvalersi della collaborazione del Corpo dei Vigili Urbani che predisporrà apposita indagine i cui esiti verranno trasmessi all'Ufficio competente che predisporrà quindi agli atti relativi per l'assegnazione del contributo.

Per i componenti del nucleo familiare che risultino in età lavorativa e disoccupati si dovrà verificare eventuali rifiuti di offerte lavorative di cui al successivo art. 14.

Art. 13

Verifiche

Il Comune di Massa Martana, nel caso di contributi in forma continuativa, si riserva la facoltà di controllare periodicamente, indicativamente ogni 6 mesi, l'evoluzione delle varie situazioni familiari e/o personali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni economiche che hanno reso possibile l'accesso agli stessi. Qualora queste risultassero modificate rispetto alle motivazioni per le quali si era provveduto all'assegnazione del contributo, lo stesso verrà rapportato e ricalcolato in base alla nuova situazione.

Il contributo economico può essere modificato, sospeso o revocato, nel momento in cui si verificassero eventi che modificano le condizioni che ne avevano determinato la concessione.

Art. 14

Esclusioni dai benefici

Sono esclusi dall'assistenza economica, disciplinata con il presente Regolamento, quei cittadini, di cui all'art. 9, che pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste si trovino in una delle seguenti condizioni:

- Siano in età lavorativa, iscritti nelle liste dei Centri provinciali per l'impiego o in quelle presso i servizi attivati dall'Ambito, finalizzati all'inserimento lavorativo e abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
- Conducano un tenore di vita e/o posseggano beni mobili di lusso che contrastino con le condizioni economiche dichiarate.

ALTRE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Art. 15

*Tessere speciali a tariffa ridotta
per trasporto pubblico locale*

Il Comune può autorizzare le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico locale a rilasciare tessere speciali, fino alla concorrenza del relativo contributo regionale, a favore di soggetti portatori di handicap e a mobilità ridotta, nonché di categorie socialmente deboli di cittadini residenti.

1. Categoria invalidi al 100 %, quota a carico dell'utente 10%. Lo stesso beneficio si applica anche agli eventuali accompagnatori.
2. Cittadini a basso reddito secondo la seguente tabella:
- 3.

fascia	Indicatore della Situazione Economica Equivalente	Quota di partecipazione
I°	Fino a Euro 3.806,00	10%
II°	Da Euro 3.806,01 a Euro 4.187,00	30%
III°	Da Euro 4.187,01 a Euro 4.554,00	50%

L'ISEE è da rivalutarsi annualmente come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Il rapporto tra il Comune e le Aziende di trasporto sarà regolato da apposite convenzioni.

Per l'ammissione al contributo di cui sopra dovrà essere presentata domanda su modello appositamente predisposto; per i cittadini a basso reddito la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica.

Il Comune di Massa Martana altresì assicura, ai sensi dell'art. 26 – 2° comma – della Legge 104/1992 e successive modificazioni, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici, a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare.

Art. 16

Benefici di cui alle Leggi n. 448/98, 431/98 e 62/2000

Per la concessione dei benefici di cui seguito e per le modalità di presentazione delle domande, si farà riferimento alla normativa statale e regionale in materia:

- assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori a carico di cui all'art. 65 della Legge n. 448/98;
- assegni di maternità di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98;
- fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo di cui all'art. 27 della Legge n. 448/98
- contributi del Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98;
- erogazione borse di studio di cui alla cui all'art. 1 – comma 9 – Legge 62/2000;

Art. 17

Interventi a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Ai sensi dell'art.6 della L.R. 20 novembre 1997, n.37 i Comuni dell'Ambito erogano ai cittadini residenti emigrati, che rientrano dall'estero, per ogni tipologia di intervento, un contributo fino ad un massimo di Euro 3098,74 (€ 6.000.000).

Le domande devono essere presentate ai Comuni di residenza entro 180 giorni dalla data di rientro, a pena di decadenza.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 18

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di interventi di natura socio assistenziale, erogati a domicilio di anziani, di soggetti disabili e di minori ed eventualmente coordinati con le prestazioni di tipo sanitario, finalizzati a favorire il mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando ad essa gli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire, ridurre e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali che si estrinsecano in prestazioni di:

Aiuto domestico familiare a favore di anziani e disabili adulti

- a) funzioni di supporto per: attività di disbrigo di pratiche amministrative mutualistiche, accompagnamento dell'assistito per la riscossione di pensioni, analisi, visite mediche presso strutture etc.
- b) funzioni di carattere domestico: governo della casa pulizia, spesa, confezione e somministrazione pasti, commissioni varie;
- c) funzioni di tipo relazionale: cura dei rapporti dell'assistito con la famiglia e con il mondo esterno.

Assistenza tutelare a favore di anziani e disabili adulti

per la quale è prevista una compartecipazione del Servizio Sanitario Nazionale e per cui andrà formulato un apposito accordo con il distretto Sanitario locale

- a) funzioni di tipo igienico sanitario: aiuto all'assistito nella cura della propria igiene personale;
- b) Controllo e cura delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- c) Sostegno ed aiuto nella somministrazione dei medicinali.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di:

- n. 4 ore giornaliere in favore di anziani soli o coppie di anziani soli senza obbligati per legge;
- n. 2 ore giornaliere negli altri casi di anziani;
- n. 4 ore giornaliere a favore di portatori di handicap.

L'assistenza notturna e festiva è da ritenersi del tutto eccezionale e va giustificata dal servizio sociale proponente.

Le attività si esplicano al domicilio dell'utente, e nei luoghi necessari a garantire il normale contesto di vita. E' esclusa l'assistenza in ospedale e/o in altre strutture residenziali, anche nei casi in cui gli utenti usufruiscono del servizio.

Avranno priorità nella concessione del servizio di assistenza domiciliare:

- anziani con età superiore a 65 anni, che vivono soli, a rischio di isolamento sociale, parzialmente o totalmente non autosufficienti, senza familiari;
- coppie di anziani con età superiore a 65 anni, che vivono soli, a rischio di isolamento sociale, parzialmente o totalmente non autosufficienti, senza familiari;
- anziani o coppie di anziani con età superiore a 65 anni, rischio di isolamento sociale, parzialmente o totalmente non autosufficienti, che vivono soli o in famiglia in gravi difficoltà sociali ed economiche, tali da pregiudicare ulteriormente le condizioni di salute;
- soggetti disabili che necessitano di interventi integrativi assistenziali, anche se già in carico al servizio Sanitario Nazionale.

Assistenza domiciliare educativa per minori

La finalità del servizio è quella di dare un apporto assistenziale al minore in ambito familiare e quella di favorire la sua integrazione socio-educativa nella collettività di riferimento in modo da garantire un armonico sviluppo globale.

- a) aiuto alla persona
- b) apprendimento delle capacità a disimpegnarsi nella vita quotidiana;
- c) apprendimento nuove condotte e nuovi comportamenti;
- d) organizzazione attività didattica-educativa.

L'assistenza domiciliare potrà essere erogata fino ad un massimo di n. 4 ore giornaliere a favore di minori e/o portatori di handicap.

Le attività si esplicano a domicilio dell'utente o presso strutture socio - culturali -ricreative - educative al fine di garantire al minore le necessarie forme di socializzazione.

Art. 19

Ammissione al servizio

Il servizio verrà erogato ai soggetti che rientrano nelle soglie di accesso di cui alla tabella 3, colonna C, calcolando il reddito come previsto dall'art. 2 del presente regolamento. L'erogazione è gratuita per quei soggetti con reddito inferiore alle soglie stabilite alla tabella 3, le quote di compartecipazione a carico dell'utente vengono stabilite nella tabella 3°. Le quote vanno versate mensilmente alla tesoreria del Comune di Massa Martana.

Per l'Assistenza Domiciliare Educativa invece il servizio è previsto indipendentemente dalla situazione economica della famiglia, in particolare nel caso in cui il servizio è disposto o suggerito da provvedimenti giudiziari.

Art. 20

Modalità di accesso

La richiesta di attivazione del servizio avviene su istanza dell'interessato o di un componente il nucleo familiare o del legale rappresentante (curatore o tutore). Nel caso sussistano i requisiti per l'accesso al servizio e/o un accertato stato di bisogno, sarà cura del servizio sociale professionale di base elaborare la formulazione del progetto individualizzato.

Nel caso di assistenza domiciliare educativa l'erogazione dell'intervento avviene:

- su richiesta della famiglia del minore;
- su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento in base ad un progetto individualizzato ed eventualmente concordato con altri Servizi o Istituzioni.

SUPPORTO SCOLASTICO - SOSTEGNO AD PERSONAM

Art. 21

Definizione e destinatari

Trattasi di interventi previsti per il supporto delle esigenze di autonomia e comunicazione personale indirizzati all'inserimento scolastico, secondo quanto previsto dal DPR 616/77 e dalla Legge 104/92.

Destinatari degli interventi sono gli alunni individuati dalla Unità Valutativa Multidisciplinare Età Evolutiva del Distretto sanitario n. 3 – Media Valle Tevere.

Art. 22

Ammissione al servizio

L'ammissione è disposta, a seguito di segnalazione dell'Autorità scolastica e su richiesta della famiglia, al Servizio sociale territoriale che inoltra l'istanza all'Unità Valutativa Multidisciplinare Età Evolutiva della ASL per la predisposizione del progetto individualizzato.

L'intervento dovrà essere predisposto anche in considerazione delle funzioni aggiuntive dei profili del personale ATA come previsto dai contratti collettivi nazionali.

Il servizio è disposto a prescindere dalla situazione economica del nucleo familiare e l'erogazione è vincolata alla frequenza del minore a scuola.

INSERIMENTO ANZIANI O MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

Art. 23

Definizione

Nel caso di persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti che necessitano di prestazioni non attuabili a domicilio, l'inserimento tiene conto delle finalità di cura e recupero degli stessi.

Nel caso di minori l'inserimento viene attivato nell'ambito degli interventi a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile o, eventualmente, per scelta concordata dai servizi con i genitori nell'interesse del minore.

L'intervento viene attivato indipendentemente dalla situazione economica della famiglia. Può essere richiesta la compartecipazione economica alla spesa secondo modalità contenute nel progetto elaborato.

Art. 24

Integrazione della retta di ricovero per anziani

Per integrazione della retta di ricovero in servizi residenziali a ciclo continuativo o diurno, si intende l'intervento di natura economica a favore di anziani inseriti in strutture protette, attuato qualora non sia possibile la permanenza presso il loro domicilio o sia necessario un intervento di sollievo alla famiglia.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano non sia in grado di far fronte, con il proprio reddito, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché la contribuzione dei parenti obbligati per legge agli alimenti in rapporto alla loro condizione socio-economica, al pagamento dell'ammontare della quota sociale della retta.

Art. 25

Determinazione della quota di integrazione retta

Il beneficiario è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura, facente parte della rete dei servizi con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici e/o entrate di qualsiasi natura in godimento;
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc..)
3. il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
4. i beni mobili;
5. l'eventuale quota a carico dei parenti obbligati per legge.

L'entità della contribuzione è data dalla differenza tra la retta di ricovero e le somme sopracitate, dedotta la quota delle eventuali somme da lasciare in disponibilità all'utente

Art. 26

Recupero del credito

L'anziano, il legale rappresentante, il curatore o il tutore che è in attesa di pensione o di altra provvidenza economica accertata deve impegnarsi per iscritto a restituire la somma che il servizio sociale anticiperà per il pagamento dell'integrazione della retta.

Il Comune in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione da parte di soggetti che posseggano beni il cui valore copra, in tutto o in parte le spese di ricovero, si riserva di adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, ai fini di procedere al recupero del credito.

INSERIMENTO SOGGETTI DISABILI IN CENTRI SEMIRESIDENZIALI

Art. 27

Definizione

Il Centro socio-terapeutico per soggetti disabili psico-fisici in età post - scolare si configura come una struttura semiresidenziale territoriale, con funzioni di tipo educativo - riabilitativo -occupazionali e di integrazione sociale, inserita nella rete territoriale dei servizi rivolti ai soggetti disabili.

Art. 28

Criteri per la determinazione degli esoneri della quota di compartecipazione

Per le spese relative al servizio è prevista la compartecipazione alla spesa degli utenti. Sono previste delle esenzioni sulla base delle soglie indicate alla tabella n. 3.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Commissione Tecnica per particolari interventi socio – assistenziali

Al fine di esprimere pareri su interventi particolari di assistenza sociale, non contemplati nel presente regolamento o per la concessione di benefici in deroga, di competenza dell'Ufficio Politiche Sociali, può essere all'occorrenza istituita una Commissione tecnica per gli interventi socio-assistenziali.

Tale Commissione è composta da:

- a) Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Massa Martana;
- b) Assistente sociale competente per territorio;
- c) Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Massa;

La Commissione dovrà essere convocata, in linea di massima, 20 giorni prima della data della seduta al fine di permettere all'Assistente sociale, competente per territorio, di redigere dettagliata relazione. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza.

In caso di richiesta di contributi straordinari di una rilevante consistenza economica, oltre la relazione dell'Assistente sociale di riferimento, il Funzionario Responsabile richiederà un atto di indirizzo alla Giunta Comunale.

Art. 30

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Al fruitori del servizio verrà resa l'informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 31

Segreto professionale e diritto alla riservatezza

Su tutti gli interventi sociali è garantito il segreto professionale e quello d'ufficio. Le violazioni saranno perseguite secondo la vigente normativa.

L'accesso agli schedari ed alle cartelle individuali è permesso all'assistente sociale di riferimento, al dirigente dell'Ufficio ed alla Magistratura nei casi previsti per legge, nonché al diretto interessato, previa sua richiesta scritta al responsabile del l'Ufficio competente.

Dato il carattere particolare della documentazione, l'accesso agli schedari sarà consentito anche ad eventuale altro dipendente del Servizio sociale, solo nel caso in cui la consultazione sia strettamente necessaria e collegata col trattamento della specifica pratica.

Per tutte le prestazioni sociali assistenziali è consentito solamente al Sindaco e all'Assessore ai Servizi sociali di richiedere informazioni specifiche sui singoli casi, salvo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs 196/2003.

Per tutelare il diritto alla riservatezza degli utenti presso l'Ufficio Servizi Sociali, la corrispondenza intestata all'Ufficio stesso sarà protocollata nel protocollo generale del Comune, ma le buste, con l'indicazione "Contiene dati riservati" non verranno aperte e saranno consegnate direttamente al Funzionario responsabile. Allo stesso modo si procederà con la posta in partenza.

Art. 32

Controlli

Ai fini della verifica della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica presentata, l'Amministrazione comunale effettua:

- a) controllo puntuale (su singoli casi, sollecitati dal ragionevole dubbio sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione);
- b) controllo a campione che interessano almeno il 10% delle prestazioni agevolate concesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 – commi 7 e 8 - del D. Lgs. n. 109/98 e successive modifiche, i Comuni dell'Ambito n. 4 e il Ministero delle finanze definiscono, con apposita convenzione comune i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati. Tale convenzione è finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata, o i soggetti non forniscano entro i termini loro assegnati i chiarimenti necessari, l'Amministrazione comunale procede immediatamente alla revoca del beneficio concesso ed al recupero delle somme indebitamente percepite. Al fine di accelerare i tempi il Responsabile dell'Ufficio Servizi sociali potrà richiedere documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

Nel caso venga riscontrata, nella dichiarazione non veritiera, la sussistenza di uno degli illeciti previsti dal D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale segnala il fatto all'Autorità giudiziaria.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D. Lgs. 109/98 l'Amministrazione comunale comunica inoltre al Ministero delle Finanze i nominativi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, ai fini del controllo sostanziale da parte della Guardia di Finanza della loro posizione reddituale e patrimoniale. Tale comunicazione avviene secondo le modalità ed i criteri selettivi stabiliti dal Ministero delle Finanze nella direttiva annuale per la programmazione dell'attività di accertamento

Art.33

Integrazioni

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti in materia.

Art. 34

Norme integrative

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, indipendentemente dalla modifica formale del presente regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59 – comma 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

DPCM 7 maggio 1999 n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";

D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

DPCM 4 aprile 2001 "Regolamento concernente modifiche al DPCM 7 maggio 1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ed individuazione del nucleo familiare per casi particolari a norma degli artt. 1 – comma 3 – e 2 – comma 3 – del D. Lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs 2 maggio 2000 n. 130;

DPCM 18 maggio 2001 "Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4 – comma 6 – del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 2 maggio 2000 n. 130;

Piano Sociale Nazionale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001;

Legge Regionale 23 gennaio 1997, n. 3 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio –assistenziali";

Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione Consiglio Regionale 20 dicembre 1999, n. 759;

Piano di zona dell'ambito n. 4 Media valle del Tevere

ALLEGATO A)

criteri per la determinazione della situazione economica

L'introduzione dei criteri unificati per la determinazione della situazione economica per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate (riccometro) da parte del D. Lgs. n. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130, secondo le modalità applicative del D.P.C.M. 7.5.99, n.221 e del D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242, ha indotto a rivedere le soglie di accesso di dette prestazioni di cui i Comuni dell'Ambito n. 4 sono titolari.

Occorre evidenziare, innanzitutto, come nella formula del "riccometro" compiano 3 parametri:

1. l'indicatore della situazione reddituale
2. l'indicatore della situazione patrimoniale
3. il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza del decreto n. 109/98

e due operazioni matematiche:

- a) una somma tra i parametri 1 e 2
- b) una divisione (rapporto) tra il risultato della somma precedente e il parametro 3.

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + \text{ISP}}{\text{nucleo fam.}}$$

nucleo fam.

I parametri alla scala di equivalenza di cui al D.Lgs.109/98 sono:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

TABELLA 1

Soglie di accesso per l'erogazione dei contributi economici

Numero componenti	Soglia di accesso arrotondata
1	Euro 3.460,00
2	Euro 3.806,00
3	Euro 4.187,00
4	Euro 4.554,00
5	Euro 5.066,00
6	Euro 5.572,00
7	Euro 6.130,00
8	Euro 6.743,00

N. B. Per ogni ulteriore componente viene aumentata la soglia precedente del 10% con arrotondamento per difetto alla unità di Euro.

TABELLA 2

Soglie esenzione per la fruizione dei servizi a domanda individuale
rivolti a minori
(mensa e trasporto scolastico)

FASCIA	INDICATORE ISEE	QUOTA DI ESENZIONE
I	fino € 4.300,00	100%
II	Da € 4.300,01 a € 5.200,00	50%

N. B. Oltre la soglia di € 5.200,01 non si applica alcuna riduzione

TABELLA 3

Soglie di accesso per la fruizione gratuita del servizio di Assistenza domiciliare e per l'esenzione della quota di compartecipazione per i Centri semi - residenziali per disabili

Numero Componenti	Soglia di accesso gratuita
1	€ 6.800,00
2	€ 6.290,00
3	€ 6.220,00
4	€ 6.170,00
5	€ 6.130,00
6	€ 6.080,00

N.B. Per ogni ulteriore componente viene diminuita la soglia precedente del 5% con arrotondamento per difetto alla unità di Euro

L'ISEE è da rivalutarsi annualmente come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Qualora il nucleo familiare sia composto soltanto da due adulti e figli minori la soglia di accesso sarà aumentata di Euro. 500,00 ogni minore presente.

Le eventuali spese documentate già sostenute in forma privata dal richiedente ad integrazione della medesima prestazione richiesta, saranno detratte dall'I.S.E. del richiedente e verranno riparametrate all'I.S.E.E., secondo il parametro corrispondente al suo nucleo familiare.

TABELLA 3A

Soglie per la determinazione della quota di compartecipazione utenti del servizio di Assistenza domiciliare

Numero componenti	Soglia di accesso gratuita	Soglia di accesso con partecipazione utente	Contributo orario
1	€ 6.800,00	Da € 6.800,00 fino ad € 7.500,00	€ 1,50
		Da € 7.500,01 fino ad € 8.500,00	€ 2,50
2	€ 6.290,00	Da € 6.290,00 fino ad € 7.300,00	€ 1,50
		Da € 7.300,01 fino ad € 8.300,00	€ 2,50
3	€ 6.220,00	Da € 6.220,00 fino ad € 7.200,00	€ 1,50
		Da € 7.200,01 fino ad € 8.200,00	€ 2,50
4	€ 6.170,00	Da € 6.170,00 fino ad € 7.150,00	€ 1,50
		Da € 7.150,01 fino ad € 8.150,00	€ 2,50
5	€ 6.130,00	Da € 6.130,00 fino ad € 7.100,00	€ 1,50
		Da € 7.100,01 fino ad € 8.100,00	€ 2,50
6	€ 6.080,00	Da € 6.080,00 fino ad € 7.000,00	€ 1,50
		Da € 7.000,01 fino ad € 8.100,00	€ 2,50

Oggetto: RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Cognome: _____

Nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Nazionalità: _____

Residenza: _____

Via e num. civico: _____

Telefono: _____

TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA

- contributo economico
- assistenza domiciliare
- iscrizione centri estivi
- esonero trasporto e mensa scolastici
- supporto scolastico *ad personam*
- trasporto disabili
- attivazione Unità M. di Valutazione finalizzata _____
- inserimento in strutture diurne o residenziali _____
() con integrazione comunale della retta
- riconoscimento handicap ai sensi delle leggi _____
- relazione sociale per forniture ausili a disabili
- altro _____

- continuativo straordinario
- minori minori disabili adulti disabili anziani

- minori minori disabili adulti disabili anziani

- minori minori disabili adulti disabili anziani

- legge 104/92 legge 68/99

Persone di riferimento

_____ telefono _____

_____ telefono _____

Motivazione della richiesta

QUIETANZA DI RISCOSSIONE:	
Cognome:	_____
Nome:	_____
Data e luogo di nascita:	_____
Residenza:	_____
Via e num. civico:	_____
Codice fiscale	_____
modalità di riscossione:	<input type="checkbox"/> rimissione diretta <input type="checkbox"/> assegno circolare

Informativa sul codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, artt. 13 e 79)

La informiamo che:

I dati dichiarati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

I dati verranno comunicati a terzi solo per le finalità di controllo di quanto dichiarato nell'autocertificazione e per l'effettuazione del servizio richiesto, se trattasi di attività appaltata a ditta esterna.

Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Può esercitare in ogni momento diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione, come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati.

Il responsabile del trattamento è _____ qualifica _____

Si allega, come previsto dall'art. 4 del Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, alla presente richiesta

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) relativa ai dati anagrafici.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 4 comma 1, del D. Lgs. 130/2000) per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (da redigere su apposito modulo approvato con D.P.C. M. 18.05.2001).
- l'attestazione ISEE prevista dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 109/98 come sostituito dal D. Lgs 130/2000.
- altro: _____

Luogo

data

firma

ALLEGATO C) dichiarazione sostitutiva di certificazione

ART. 46, D.P.R. 445/2000

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa o contenenti dati non rispondenti al vero e in tal
senso ammonito (art. 76 D.P.R. 445/2000);

DICHIARA

barrare e compilare le voci che interessano

- di essere il curatore/tutore/amministratore di sostegno di _____
per conto del quale dichiara quanto segue
- di essere nato/a a _____ il _____
- di essere residente a _____ via _____ n. _____
- di essere cittadino/a italiano/a (oppure) _____
- di essere in possesso del permesso di soggiorno o della carta CEE (solo se cittadino straniero)
- che il proprio nucleo familiare determinato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20.05.1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico ai fini IRPEF del sottoscritto e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica è così composto:

	nominativo	Parentela	Data di nascita	Stato occupazionale	Reddito anno _____
1		Richiedente			
2					
3					
4					
5					
6					

- che la propria situazione economica rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi o certificato di sostituto d'imposta NON ha subito variazioni
- che la propria situazione economica rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi o certificato di sostituto d'imposta ha subito variazioni per le seguenti motivazioni:

_____ pertanto si allega la seguente documentazione attestante la nuova situazione economica:

- che nel nucleo familiare sono presenti n. _____ soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% , secondo certificazione rilasciata da _____
- che il nucleo familiare NON ha percepito entrate esenti da IRPEF
- che il nucleo familiare ha percepito entrate esenti da IRPEF per l'importo di Euro _____
- altro _____

luogo _____

data _____

firma _____

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in caso di dichiarazione non rispondente al vero.

ALLEGATO D) dichiarazione sostitutiva atto di notorieta'

Io sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione falsa o contenenti dati non rispondenti al vero e in tal
senso ammonito (art. 76 D.P.R. 445/2000)

dichiaro

- di essere a conoscenza che, in caso di corresponsione del contributo, possono essere eseguiti controlli nei propri confronti, e dei componenti il proprio nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite nella presente dichiarazione e nella dichiarazione della situazione economica, che si allega, contestualmente alla presente, alla domanda di contributo economico per la quale la dichiarazione è resa. Si è a conoscenza altresì che tali controlli possono anche essere effettuati presso istituti di credito o altri intermediari finanziari ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 109/98 e art. 6, comma 3 del DPCM 221/1999 e successive modificazioni;
- di essere a conoscenza che i dati contenuti nella eventuale dichiarazione sostitutiva unica allegata alla domanda verranno trasmessi all'INPS che provvederà ad effettuare i controlli sulla congruenza dei dati forniti.
- di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alle prestazioni agevolate richiesta.
- che NON esistono obbligati per legge al mantenimento
- che gli obbligati per legge sono
nominativo _____ grado di parentela _____
nominativo _____ grado di parentela _____
nominativo _____ grado di parentela _____
- che la spesa sostenuta o da sostenere relativa alla situazione straordinaria di cui al punto b) dell'art. 14 del Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate è pari ad Euro _____ e a tal fine si allega la relativa documentazione: _____

luogo _____ data _____ firma _____

AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in caso di dichiarazione non rispondente al vero.

